

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
(Provincia di Modena)

SERVIZIO AMBIENTE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA SALVAGUARDIA ED
USO DELLE AREE VERDI E
DEI PARCHI COMUNALI**

INDICE pag. 2

PREMESSA

Funzioni e scopo del Regolamento pag. 4

CAPITOLO I

USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

Art. 1 Campo di applicazione pag. 5

Art. 2 Divieti generali pag. 5

Art. 3 Divieti particolari pag. 6

Art. 4 Raccolta semi e infiorescenze per la riproduzione pag. 7

Art. 5 Animali pag. 7

Art. 6 Veicoli pag. 8

Art. 7 Norme di comportamento pag. 9

CAPITOLO II

**NORME SPECIFICHE PER LA SALVAGUARDIA E L'USO DEL PARCO
DUCALE E LAGO DELLA CHIOGGIOLA**

Art. 8 Utilizzo dei parchi pag. 9

Art. 9 Vegetazione pag. 10

Art. 10 Strutture di servizio e arredo pag. 10

Art. 11 Animali pag. 10

**NORME SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL' AREA DI PREGIO
AMBIENTALE DENOMINATA " PONTE DEL DIAVOLO "**

Art. 12 Divieti pag. 11

Art. 13 Sanzioni pag. 12

CAPITOLO III

TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 14 Oggetto della salvaguardia - norme generali pag. 12

Art. 15 Alberi e piante di proprietà privata e pubblica
identificati come alberature di pregio pag. 13

Art. 16 Alberi e piante di proprietà privata classificate di
alto fusto pag. 13

Art. 17 Interventi colturali, di manutenzione, di miglioramento,
di abbattimento, di alberature pubbliche classificate d'alto
fusto effettuati dalla Amministrazione Comunale pag. 14

Art. 18 Esenzione di autorizzazione pag. 15

Art. 19 Potature di piante di proprietà pubblica e privata pag. 15

Art. 20 Norme per la difesa delle piante nelle zone edificabili pag. 16

Art. 21 Danneggiamenti pag. 17

Art. 22 Procedimento di riduzione in pristino pag. 17

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE DEI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO, NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE ATTINENTI IL VERDE PUBBLICO

Art. 23 Salvaguardia alberatura e radici pag. 18

Art. 24 Responsabilita' pag. 19

Art. 25 Deposito cauzionale pag. 19

Art. 26 Termine dei lavori pag. 19

CAPITOLO V

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 27 Compiti di vigilanza pag. 19

Art. 28 Sanzioni pag. 20

Art. 29 Norma finale pag. 20

Allegato "A": disposizioni in merito alla valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino. pag. 21

PREMESSA

Funzioni e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene emanato, in considerazione delle funzioni svolte al verde:

- igienica: mitigare l'effetto dell'inquinamento atmosferico e acustico;
- ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione del volontariato;
- estetica: godimento del paesaggio;
- culturale: osservazione e conoscenza di specie animali, vegetali e di beni storici;
- decorativo: impiego di vegetali e minerali per l'arredo e l'arricchimento dello spazio urbano;
- naturalistico : tutela dell'habitat delle specie vegetali e animali

2. Scopo del Regolamento è di:

- a) disciplinare le attività permesse, gli interventi ammissibili, l'accessibilità, le sanzioni ed i compiti di vigilanza riguardanti le aree a verde pubblico;
- b) regolamentare gli interventi sul patrimonio arboreo pubblico e privato ;
- c) emanare norme specifiche per la salvaguardia e l'uso del : " Parco Ducale ", " Area umida della Chioggiola " , " Area di pregio ambientale denominata Ponte del Diavolo " .

3. Quanto sopra in conformità a quanto stabilito da leggi statali e regionali, relativi regolamenti e statuti, strumenti urbanistici vigenti interessanti il territorio comunale.

CAPITOLO I

USO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

ART. 1 - Campo di applicazione

1. Sono soggette alle norme previste nel presente regolamento i parchi, i giardini pubblici e le ulteriori aree verdi di uso pubblico, il patrimonio arboreo pubblico e privato, il verde di arredo stradale ed attrezzato.
2. Sono individuati come destinatari del presente regolamento tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, enti pubblici e privati, società, gruppi ed associazioni.

ART. 2 - Divieti generali e relative sanzioni

1. Tutti i cittadini sono tenuti a rispettare all'interno delle aree a verde pubblico le norme di buon comportamento.
2. E' fatto divieto:
 - a) alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo ed il tappeto erboso dei giardini e dei parchi e delle aree a verde pubblico;
 - b) salire sugli alberi, raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole presenti nelle aree pubbliche, salvo la raccolta di fiori spontanei non protetti in modica quantità.
 - c) depositare o versare sali, acidi, carburanti o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
 - d) qualsiasi gioco che possa arrecare danno alle persone, agli arredi, al manto erboso e alle piante;
 - e) fare uso improprio delle strutture da gioco e/o ricreative e danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti. In particolare le attrezzature da gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti o da bambini di fascia di età diversa da quella prescritta dalle apposite targhette presenti sui giochi. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.
 - f) scavalcare transenne, recinzioni e provocare danni a strutture, infrastrutture e manufatti in genere nonché danneggiare le fontane o gettare nelle stesse oggetti o liquidi di qualsiasi tipo;
 - g) imbrattare con scritte od altro i muri, le recinzioni, i cartelli, le insegne o superfici presenti all'interno dei parchi o giardini.
 - h) trasportare le panchine in altri luoghi dell'area verde;

i) qualsiasi attività che rechi danni ad alberi, arbusti e cespugli; inoltre è vietato incendiare o tagliare la corteccia, nonché alterare eventuali protezioni della vegetazione.

3. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative per la violazione di cui al comma 2 del presente articolo:

lettere : a) b) d) e) f) g) h) i) : da €. 25,00 a €. 500,00 oltre al ripristino ed al risarcimento danni.

lettera c) : da €. 100,00 a €. 500,00 oltre al ripristino ed al risarcimento danni.

ART. 3 - Divieti particolari e relative sanzioni

1. Sono da considerarsi vietate le azioni di seguito specificate:

a) l'accensione di fuochi, preparazione di braci e carbonelle nonché l'uso di petardi e fuochi artificiali, questi ultimi saranno ammessi solo se debitamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale;

b) imbrattamento del suolo lasciando rifiuti di ogni genere;

c) scaricare materiale di qualsiasi tipo anche in modiche quantità;

d) abbandonare nelle aree a verde pubblico siringhe, oggetti taglienti o altro materiale che possa costituire veicolo d'infezione;

e) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni od altri mezzi pubblicitari alle piante, nonché la distribuzione di volantini e simili;

f) provocare rumori e schiamazzi, tali da recare disturbo ai fruitori dell'area verde, anche con uso di radio, strumenti sonori e musicali, specialmente dopo le ore 22,00. Sono ammesse le manifestazioni debitamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. In questo caso si applicano le norme di cui al successivo art. 25 sul deposito cauzionale.

g) anticipare o protrarre la presenza nel parco oltre gli orari di apertura e chiusura, se stabilito e indicato con apposite tabelle indicatrici.

2. Le sanzioni previste per le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono:

lettere a) b) c) e) f) g) : da €. 25,00 a €. 500,00 oltre al ripristino ed al risarcimento danni.

lettera d) : da €. 50,00 a €. 500,00 ;

ART. 4 - Raccolta semi e infiorescenze per la riproduzione

1. L'accesso ai parchi, giardini e viali alberati di questo comune, allo scopo di raccogliere semi, frutti, bacche ed erbe selvatiche, che verranno riutilizzati per la riproduzione di piante su scala industriale, potrà avvenire solo previa apposita autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. L'attività di raccolta dovrà essere svolta con la massima cura secondo quanto

previsto dall'autorizzazione, e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di non arrecare danno alcuno agli alberi e agli arbusti.

3. Gli eventuali danni causati a cose e persone durante la raccolta, sono soggetti alla responsabilità della Ditta o della persona autorizzata .

4. Sono esclusi dalla presente normativa la raccolta a terra di semi o bacche per fini hobbistici.

5. La sanzione amministrativa prevista per la violazione al presente articolo : da €. 25,00 a €. 500,00.

ART. 5 – Animali

1. E' vietata la molestia e l'uccisione di animali nonché il danneggiamento delle loro sedi e loro nidi.

2. Tutti i cani dovranno essere condotti al guinzaglio .

3. I cani a rischio di maggiore aggressività specificati nell'elenco allegato all'Ordinanza 27 agosto 2004 del Ministero della Salute dovranno essere condotti al guinzaglio (la cui lunghezza massima non deve superare i metri 2) e con applicazione di idonea museruola :

Allegato

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell' Ordinanza:

American Bulldog;

Cane da pastore di Charplanina;

Cane da pastore dell'Anatolia;

Cane da pastore dell'Asia centrale;

Cane da pastore del Caucaso;

Cane da Serra da Estreilla;

Dogo Argentino;

Fila brasileiro;

Mastino napoletano;

Perro da canapo majoero;

Perro da presa canario;

Perro da presa Mallorquin;

Pit bull;

Pitt bull mastiff;

Pit bull terrier;

Rafeiro do alentejo;

Rottweiler;

Tosa inu.

4. I proprietari di cani o coloro che li hanno in custodia hanno l'obbligo di:

a) custodirli in modo da non molestare persone e non provocare danni o pregiudizio a strutture o infrastrutture;

b) impedire all'animale di imbrattare con escrementi viali, giardini, camminamenti in genere e comunque tutte le aree destinate a verde pubblico. Il

proprietario o custode del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide e conferirle nei contenitori portarifiuti.

5. Potranno essere individuati dall'Amministrazione all'interno di aree verdi meglio precisate, spazi appositamente predisposti recintati e segnalati adibiti esclusivamente all'esercizio delle attività motorie in favore dei cani e disciplinate da norme specifiche.

6. Oltre al ripristino o risarcimento danni, ove applicabile le sanzioni amministrative previste in caso di violazione al presente articolo sono:

- comma 1) da €. 100,00 a €. 600,00 oltre all'eventuale risarcimento danni;
- comma 2) da €. 25,00 a €. 500,00;
- comma 3) da €. 100,00 a €. 600,00 oltre all'eventuale risarcimento danni;
- comma 4) Lettera a) : da €. 25,00 a €. 500,00 oltre al ripristino ed al risarcimento danni.

ART. 6 – Veicoli

1. E' vietato l'uso e l'introduzione di qualsiasi veicolo, motorizzato e non all'interno delle aree destinate a verde pubblico.

2. E' vietata l'introduzione e la sosta di veicoli o attrezzature da campeggio (roulotte, tende, camper) nelle aree destinate a verde pubblico.

3. I veicoli ivi compresi quelli a motore introdotti abusivamente nei parchi potranno essere rimossi e saranno restituiti ai proprietari previo rimborso delle spese di rimozione e di eventuali danni causati all'area verde e/o alle strutture esistenti.

4. Dal divieto sono esclusi:

- a) veicoli di Polizia per i servizi d'istituto;
- b) i veicoli adibiti alla manutenzione e alla vigilanza ;
- c) carrozzelle, anche a motore, per il trasporto degli invalidi;
- d) sono altresì esclusi dal divieto i veicoli indispensabili per l'allestimento e l'approvvigionamento delle iniziative autorizzate, in tal caso è fatto salvo il ripristino da eventuale danneggiamento e l'eventuale risarcimento dei danni.
- e) le biciclette condotte a mano
- f) le biciclette per bambini munite di rotelline laterali

5. La sanzione amministrativa prevista per la violazione ai commi 1 e 2 del presente articolo : da €. 50,00 a €. 500,00, oltre al ripristino ed al risarcimento danni.

ART. 7 - Norme di comportamento

1. Sono vietate tutte le attività o le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, rechino danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone (utenti dell'area verde e/o residenti nelle vicinanze).

CAPITOLO II

NORME SPECIFICHE PER LA SALVAGUARDIA E L'USO DEL " PARCO DUCALE " E DEL " LAGO DELLA CHIOGGIOLA " .

Il " Parco Ducale " è una composizione architettonica e vegetale da considerarsi ai fini del presente Regolamento come "giardino storico" e come tale deve essere salvaguardato secondo regole specifiche. Le specifiche disposizioni sotto riportate valgono anche , per analogia di parametri ambientali , per l'area verde denominata " Lago della Chioggiola" . Negli articoli seguenti i parchi : " Ducale" e "Lago Chioggiola" sono sinteticamente denominati " parchi".

ART. 8 - Utilizzo dei parchi

All'interno dei " parchi" possono svolgersi attività di svago ed attività ricreative che non comportino uso di attrezzi o di strutture fisse e mobili e comunque nel rispetto dei precedenti articoli ed in particolare art.li 2, 3, 4, 5, 6, 7, del presente Regolamento e secondo le ulteriori prescrizioni di seguito specificate.

ART. 9 – Vegetazione

1. Ogni intervento all'interno dei "parchi" deve tenere conto dell'equilibrio ecologico della composizione vegetale.
2. Ogni opera di manutenzione e conservazione o ripristino del verde deve essere intrapresa da personale competente in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento, rispettandone, quindi, la sua storia ;
3. La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante, di fiori da sostituire periodicamente deve tenere conto della volontà di mantenimento e ricerca delle specie autoctone e originali, immessevi nel tempo e perciò già storicizzate.
4. E' vietata qualsiasi attività che rechi danni ad alberi, arbusti e cespugli; inoltre è vietato incendiare o tagliare la corteccia, nonché alterare eventuali protezioni della vegetazione. E' ammessa la posa di nidi artificiali. E' vietato utilizzare le piante come sostegno per linee elettriche o cavi in genere anche per utilizzi temporanei.
5. In caso di violazione del comma 4 del presente articolo si applica una sanzione amministrativa : da €. 50,00 a €. 500,00 oltre al ripristino ed al risarcimento danni.

Art. 10 - Strutture di servizio e arredo

1. E' vietato imbrattare , rovinare asportare qualsiasi manufatto presente all'interno dei parchi.
2. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni al presente articolo sono:
da €. 75,00 a €. 500,00 oltre al ripristino ed al risarcimento danni.

Art. 11 – Animali

1. E' vietato catturare, detenere o infastidire in qualunque modo gli animali presenti nei parchi , con particolare riferimento agli uccelli, ai pesci ed alla fauna minore, soprattutto nel periodo della riproduzione. E' pertanto da considerarsi vietata ogni forma di pesca e di caccia ,
2. E' fatto divieto immettere esemplari di qualsiasi specie per evitare di alterare l'equilibrio ecologico dei parchi.
3. Le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente articolo sono:
 - comma 1 e 2 : da €. 50,00 a €. 500,00 oltre al risarcimento danni.

NORME SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL' AREA DI PREGIO AMBIENTALE DENOMINATA “ PONTE DEL DIAVOLO “

Art. 12 - Disposizioni generali e divieti

1. Nella zona denominata “ Ponte del Diavolo “ individuata dalla cartografia All. A) alla Deliberazione C.C. n. 114 del 29.09.2003 , è vietato l'accesso, il transito e la sosta con qualsiasi veicolo a motore su strade e piste forestali, su quelle poderali ed interpoderali, su terreni agrari, saldi, pascolivi, su aree forestali e lungo mulattiere e sentieri.
2. Sono esclusi dai divieti di cui al 1° comma:
i veicoli di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria, i mezzi della p.a. utilizzati per servizi di vigilanza, spegnimento incendi e manutenzioni , chi abbia residenza, domicilio o dimora nelle aree intercluse non altrimenti raggiungibili, i proprietari, affittuari, possessori e detentori di fondi o immobili interclusi e non altrimenti raggiungibili , i mezzi di opera per attività agricole, zootecniche, forestali nonché per l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

3. Con atto motivato potranno inoltre disporsi limitazioni all'accesso nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi oppure in caso di piogge persistenti.
4. All'interno delle zona denominata " Ponte del Diavolo " , è altresì vietato:
 - a) abbandonare o scaricare rifiuti di qualsiasi genere,
 - b) accendere fuochi fuori salvo specifica autorizzazione del Corpo Forestale dello Stato,
 - c) gettare mozziconi di sigaretta e comunque tenere comportamenti che possono provocare pericolo di incendio,
 - d) occupare il suolo con camper, roulotte, tende nonché praticare il campeggio libero,
 - e) produrre rumori molesti che arrechino disturbo alle persone ed alla fauna selvatica;
 - f) Il divieto di cui alla lettera d) è occasionalmente derogabile con apposita autorizzazione .
 - g) Il divieto di cui alla lettera e) non opera qualora i rumori siano prodotti in conseguenza di attività consentite o autorizzate.

Art. 13 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme dell'art. precedente sono sanzionate come segue:
 - abbandonare o scaricare rifiuti di qualsiasi genere : da €. 50,00 a €. 500,00
 - accendere fuochi non autorizzati da €. 100,00 a 600,00 €.
 - gettare mozziconi di sigaretta e comunque tenere comportamenti che possono provocare pericolo di incendio : da 100,00 a 600,00 €.
 - occupare il suolo con camper, roulotte, tende nonché praticare il campeggio libero : da €. 25,00 a €. 500,00
 - produrre rumori molesti che arrechino disturbo alle persone ed alla fauna selvatica : da €. 25,00 a €. 500,00
 - divieto d'accesso, transito o sosta con veicoli a motore in terreni agrari, saldi, pascolivi, su aree forestali o lungo mulattiere e sentieri : da €. 50,00 a €. 500,00

CAPITOLO III

TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO PUBBLICO E PRIVATO

Art. 14 - Oggetto della salvaguardia - norme generali

1. Il presente regolamento norma gli interventi relativi alle seguenti tipologie di alberi:
 - a) alberi di pregio di proprietà pubblica e privata individuate con provvedimento del Responsabile del Servizio Ambiente.
 - b) alberi di pregio tutelati dalla Regione Emilia Romagna di proprietà pubblica e privata
2. Gli alberi di pregio tutelati dalla Regione Emilia Romagna sono individuati nel "CENSIMENTO ALBERI MONUMENTALI" effettuato dall'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna .
 Gli esemplari arborei inseriti all'interno del censimento sopra menzionato come piante "sottoposte a tutela" sono assoggettati alle norme del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 419 del 01/08/1988, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/01/1977 n. 2.

Art. 15 - Alberi e piante di proprietà privata e pubblica identificati come alberature di pregio .

1. Le essenze arboree individuate con provvedimento del Responsabile del Servizio Ambiente come "alberature di pregio tutelate" sono soggette a particolari norme di tutela come previsto nei commi seguenti.
2. E' fatto obbligo ai proprietari di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali agenti nocivi.
3. Il proprietario delle alberature e' tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi. Negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario e' obbligato a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.
4. L'abbattimento di dette alberature è consentito di norma solo nei casi di stretta necessità quali :
 - a) piante malate , non più recuperabili, piante morte ;
 - b) piante che danneggiano gravemente impianti o strutture di proprietà pubblica o privata;
 Casi oltre a quelli sopra detti saranno valutati di volta in volta.
5. L'abbattimento è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio Ambiente.
6. Chi intende abbattere dette alberature deve inoltrare al Comune una domanda precisando le motivazioni dell'abbattimento.
7. Le istanze di autorizzazioni all'abbattimento saranno sottoposte al parere del Corpo Forestale dello Stato e della Consulta Ambiente che formulerà le proprie osservazioni compatibilmente con i tempi di rilascio della autorizzazione stessa e comunque entro e non oltre 20 giorni dalla trasmissione della pratica.

8. L'abbattimento di alberi avvenuto senza autorizzazione di cui ai commi 1 e seguenti del presente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta la sanzione amministrativa da €. 500,00 a €. 1.500,00 ;

Art. 16 - Alberi e piante classificate ad alto fusto nei giardini privati del perimetro urbano.

1. Il proprietario delle alberature e' tenuto senza necessità alcuna di autorizzazioni comunali, ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi. Negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario e' obbligato a conservare la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.
2. L'abbattimento di piante ad alto fusto nei giardini privati del perimetro urbano e' soggetto ad autorizzazione edilizia previo parere del Responsabile dell'Ufficio Ambiente. Per perimetro urbano si intende anche quello dei centri frazionali.
3. Nella ipotesi che per la realizzazione di un'opera privata sia indispensabile procedere all'abbattimento di alberature esistenti, ciò dovrà essere adeguatamente argomentato in sede progettuale e supportato da apposita tavola di rilievo delle essenze presenti
4. A seguito degli abbattimenti di cui al comma precedente e' prevista una messa a dimora di un numero di piante commisurato a quello abbattuto nello stesso sito o qualora non possibile in sito idoneo concordato con il Servizio Ambiente.

Art. 17- Interventi colturali, di manutenzione, di miglioramento, di abbattimento di alberature pubbliche classificate d'alto fusto effettuati dalla Amministrazione Comunale

1. Gli interventi colturali sul verde pubblico, di manutenzione e di miglioramento compreso l'abbattimento di piante malate non più recuperabili, secche, infestanti o che danneggiano strutture di proprietà pubblica o privata o piante che si trovano ad insistere su aree di superficie limitante al loro sviluppo, e qualora l'essenza da abbattere faccia parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino una migioria ambientale dell'esistente, effettuati dalla Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza preventiva autorizzazione , nel rispetto dei principi generali del presente regolamento e previo parere del Servizio Ambiente.
2. Nella ipotesi che per la realizzazione di un'opera pubblica sia indispensabile procedere all'abbattimento di alberature esistenti, ciò dovrà essere adeguatamente argomentato in sede progettuale e supportato da apposita tavola di rilievo delle essenze presenti.

A seguito degli abbattimenti di cui al comma precedente e' prevista una messa a dimora di un numero di piante commisurato a quello abbattuto nello stesso sito o qualora non possibile in sito idoneo concordato con il Servizio Ambiente.

3. Le nuove piantumazioni sulle aree pubbliche dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso le specie autoctone o comunque ambientate.

Art. 18 - Esenzione di autorizzazione

1. Si prescinde dalle previste richieste di "autorizzazione" quando:
 - a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenze giudiziarie
 - b) dall'albero possano derivare immediati pericoli per la pubblica incolumità;
 - c) dall'albero possano derivare immediati pericoli a proprietà private.

Art. 19 – Potature di piante ad alto fusto di proprietà pubblica e di proprietà privata presenti nel perimetro urbano.

1. Un albero correttamente piantato e coltivato in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.
2. Fatti salvi i casi particolari debitamente documentati, le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta più comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".
3. Gli interventi potranno, di norma, essere effettuati:
 - per le specie decidue tutto l'anno ad eccezione dei periodi primaverili ed autunnale;
 - per le specie sempreverdi, se e' prevista la potatura, nei soli periodi di riposo vegetativo, indicativamente febbraio e agosto;
 - interventi sulle branche morte tutto l'anno.
4. E' ammessa la potatura "verde" solo per gli interventi di piccola entità e giustificabili per particolari esigenze tecniche.
La capitozzatura delle piante di norma e' vietata. Il Servizio Ambiente in deroga al presente comma potrà autorizzare interventi di capitozzatura su richiesta debitamente motivata.
6. La potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni, non giustificati dalle reali necessità dell'intervento, provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc.

7. Le violazioni alle norme dell'art. precedente sono sanzionate come segue:

- Comma 2, : da €. 25,00 a €. 150,00
- Comma 5, : da €. 50,00 a €. 300,00

Art. 20- Norme per la difesa delle piante nelle zone edificabili

1. Nella redazione dei Piani Particolareggiati (sia di iniziativa pubblica che privata) è obbligatorio prevedere il progetto relativo alle aree verdi.

2. I progetti edilizi dovranno essere studiati in modo tale da rispettare le alberature d'alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali. In caso di impossibilità si applicano le norme previste dall'art. 16 comma 3. All'atto della presentazione delle pratiche edilizie dovrà risultare in modo evidente la presenza di alberature d'alto fusto o tutelate dal PRG o sottoposte a decreto di vincolo regionale e l'eventuale necessità di abbattimento delle stesse. L'eventuale abbattimento è normato dai precedenti articoli.

3. Tutti gli interventi di scavo, scasso o di bitumatura che per varie ragioni devono essere effettuati in prossimità di apparati radicali di piante ad alto fusto, dovranno essere realizzate nella massima salvaguardia della pianta stessa in conformità delle disposizioni previste dal successivo art. 23. Qualora non sia altrimenti operabile potrà essere ipotizzato lo spostamento dell'essenza, qualora detto spostamento sia realizzabile o l'eventuale abbattimento con ripiantumazione nel rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli.

4. Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, luce, telefono, fognature, ecc) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali.

5. È fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente, in particolare è vietato depositare o versare nei pressi degli apparati radicali delle alberature, oli minerali, acidi, vernici, ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche. È inoltre obbligatorio proteggere il tronco delle piante nelle aree di manovra dei mezzi meccanici.

6. I lotti privati non edificati e i lotti privati destinati a verde pubblico così classificati dal P.R.G. dovranno essere mantenuti in condizioni di ordine, pulizia e igiene a cura dei proprietari. Il terreno dovrà essere lasciato libero da rifiuti di ogni sorta. Eventuali depositi temporanei dovranno essere debitamente autorizzati.

La sanzione amministrativa prevista per la violazione del presente articolo va da €. 100,00 a €. 600,00 ;

Quando le condizioni di sicurezza , di igiene e di decoro pubblico vengano a mancare, il titolare deve provvedere agli interventi necessari nei termini eventualmente fissati da apposita ordinanza del Responsabile del Servizio . In caso di inadempienza il Comune provvederà con mezzi propri e con successivo recupero delle spese sostenute a carico del proprietario dell'area.

Art. 21 – Danneggiamenti

1. Sono vietate qualsiasi tipo di affissioni e comunque operazioni che provochino ferite alle alberature.
2. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.
3. Nelle aree di pertinenza delle alberature e' vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
4. Per nuove opere in aree destinate a verde pubblico devono essere rispettate quelle distanze minime che non pregiudichino lo sviluppo naturale delle essenze, sentito eventualmente il parere di un esperto.
5. Costituiscono eccezione al presente articolo la dispersione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica.
7. La sanzione amministrativa prevista per la violazione al comma 1 e 3 del presente articolo e' da €. 50,00 a €. 500,00.

Art. 22 – Procedimento di riduzione in pristino

- 1 - L'onere per la riduzione in pristino delle alberature manomesse è a carico dell'autore della manomissione, al quale verrà addebitato l'importo dei lavori con provvedimento amministrativo successivo all'accertamento dell'infrazione.
- 2 - Al fine di ottenere uniformità di esecuzione delle opere di ripristino e per un migliore coordinamento di queste con gli interventi manutentivi già previsti, la riduzione in pristino del verde pubblico manomesso, o comunque deteriorato, sarà curata dal Servizio Ambiente secondo la procedura di seguito enunciata.
- 3 - I lavori di ripristino saranno effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, nel caso di danneggiamenti lievi alle alberature ed alla vegetazione e da ditte specializzate, che l'Amministrazione si riserva di individuare di volta in volta, nel caso di danni consistenti.
- 4 - Nel caso in cui i lavori di ripristino vengano effettuati dal personale dell'Amministrazione comunale, l'importo degli stessi sarà calcolato sulla base dell'allegato "A" al presente Regolamento.
- 5 - Qualora, invece, i lavori di ripristino vengano compiuti da ditte individuate dall'Amministrazione l'importo sarà computato applicando gli stessi prezzi, comprensivi di I.V.A., contenuti nei contratti stipulati.

CAPITOLO IV

NORME INTEGRATIVE DEI CAPITOLATI SPECIALI D'APPALTO , NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE ATTINENTI IL VERDE PUBBLICO

Art. 23 - Salvaguardia alberature e radici

1 - Qualunque tipo di scavo non potrà essere realizzato ad una distanza inferiore a ml. 2,00 dal tronco della pianta, salvo specifica autorizzazione da parte del Servizio Ambiente che si riserva la facoltà di richiedere accorgimenti atti a salvaguardare le alberature in fase di esecuzione delle opere di scavo.

2 - In ogni caso non potranno essere tagliate radici superiori a cm 4 di diametro, salvo deroghe espressamente autorizzate. Le radici scoperte durante i lavori dovranno essere recise con taglio netto nel punto in cui affiorano nel terreno.

3 - Nel caso di accertata incompatibilità tra le opere previste e la salvaguardia delle alberature dovrà essere adottata una soluzione alternativa ancorchè la stessa possa implicare una variazione del tracciato di scavo.

4 - Il posizionamento di impianti, pavimentazioni e strutture sopra la quota di campagna, nell'area di incidenza della chioma di alberate o singole piante, dovrà essere preventivamente autorizzato.

5 - E' vietato addossare o scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza in corrispondenza dei colletti degli alberi o sui tappeti erbosi, se non previa acquisizione di specifica autorizzazione.

6 - Gli eventuali prefabbricati ad uso cantiere di lavoro non devono interferire con l'apparato aereo dell'albero e devono essere opportunamente autorizzati in particolare per quanto concerne l'altezza.

7 - Sono vietati l'infissione di chiodi, graffe e l'istallazione di cavi o lampade sulle piante.

8 - Qualsiasi opera di ristrutturazione o modifica della situazione esistente deve tenere conto della possibilità di accesso al verde pubblico per le normali manutenzioni.

9. Le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente articolo sono:

- comma 1 e 2 da €. 125,00 a €. 750,00. oltre al risarcimento danni.
- comma 4,5,6,7 da €. 50,00 a €. 300,00

Art. 24 – Responsabilita'

1 - La caduta o la moria di alberi imputabile a opere o interventi compiuti sul verde pubblico, senza alcuna autorizzazione o difformi dalla autorizzazione rilasciata , comporta la totale responsabilità dell'esecutore delle opere.

2 - Saranno ritenuti ugualmente responsabili gli esecutori delle opere che provochino indebolimento dell'apparato radicale delle alberature tale da comportare la caduta anche a seguito di eventi meteorici o il deperimento.

Art. 25 – Deposito cauzionale

1 - Per garantire il rispetto della normativa, in base al potenziale rischio , all'importanza e consistenza degli interventi, può essere richiesto, all'esecutore delle opere, il versamento di un congruo deposito cauzionale o la presentazione di una polizza fidejussoria che sarà liberata ad avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Art. 26 – Termine dei lavori

1 - Al termine dei lavori o degli interventi, l'area verde interessata dovrà essere totalmente ripristinata in modo conforme alla situazione esistente prima dell'intervento, a cura e spesa del soggetto attuatore.

CAPITOLO V

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

Art. 27 - Compiti di vigilanza

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento provvedono gli agenti di Polizia Municipale , le Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Modena e tutti gli altri agenti autorizzati dalla normativa vigente.

Art. 28 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano

l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate nei singoli articoli, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa discendente da disposizioni legislative.

2. Per tutte le violazioni di fattispecie non espressamente sanzionate nel presente Regolamento si applica la sanzione da € 25,00 a € 500,00 e l'eventuale ripristino o risarcimento danni.

Art. 29 - Norma finale

1. Le norme previste dal presente regolamento e le relative sanzioni abrogano e sostituiscono ogni altra disposizione comunale incompatibile.

2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Allegato "A" : disposizioni in merito alla valutazione dei danni del patrimonio verde pubblico cittadino

Le tabelle inserite nel presente regolamento permettono di determinare il valore effettivo del patrimonio arboreo e del verde cittadino, allo scopo di quantificarne l'entità del danno accertato e la conseguente contestazione di addebiti.

Ferme restando le modalità di calcolo successivamente descritte, l'onere a carico del responsabile, per la riduzione in pristino delle alberature manomesse, viene predeterminato nella misura minima di €. 100,00 e massima di €. 100.000,00

CALCOLO DEL VALORE DI UN ALBERO

Il valore dell'essenza arborea è ricavato moltiplicando tra di loro i sottoelencati indici di riferimento:

- A) indice di riferimento secondo la varietà e la specie;
- B) indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie;
- C) indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero;
- D) indice di riferimento a seconda delle sue dimensioni ed età.

A) Indice di riferimento secondo la varietà e la specie

Questo indice è basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà, rilevato dall'elenco prezzi della CCIAA di Modena riferito all'anno e al trimestre in cui è stato causato il danno. Nel caso in cui non sia previsto, si fa riferimento al prezzo di mercato.

Bisogna prendere in considerazione 1/10 del prezzo di vendita di una pianta la cui circonferenza del tronco a 100 cm. da terra sia di 12-14 cm (per gli alberi a foglia caduca) e altezza da 4 mt a 4,50 mt (per le conifere).

B) Indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie

In questo caso il valore è condizionato da un coefficiente che varia da 0,2 a 10, in considerazione della sua bellezza, della posizione ambientale (esemplare isolato, in gruppo, in filare, etc.), delle sue condizioni fitosanitarie, della sua vigoria vegetativa, etc. così come indicati nel quadro esplicativo a seguito riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
0,2	Pianta senza valore
0,5	Pianta senza vigoria, ammalata

1,5	Pianta poco vigorosa giovane a dimora da meno di tre anni
3	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata in gruppo o filiare
4	Pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo, solitaria
5	Pianta sana, media vigoria, in gruppo superiore a 5 o in filare
6	Pianta sana, media vigoria, in gruppo da 3 a 5 esemplari
7	Pianta sana, media vigoria, solitaria
8	Pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 o in filari
9	Pianta sana, vigorosa in gruppo da 3 a 5 esemplari
10	Pianta sana, vigorosa, solitaria, esemplare

C) Indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora

Il valore dell'albero è anche in funzione della zona in cui è a dimora, rispetto al territorio cittadino. In pieno centro l'albero ha un valore maggiore che in periferia; il costo di impianto e le successive cure colturali sono infatti molto maggiori che per le zone periferiche. Anche in questo caso ci si avvale di coefficienti da 10 a 4, come dal quadro esplicativo sotto riportato:

COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
4	Zone rurali
6	Periferia
8	Media periferia e frazioni
9	Media città
10	Centro storico

D) Indice di riferimento secondo le dimensioni ed età

Le dimensioni di un albero avente funzione decorativa paesaggistica è data dalla circonferenza del tronco misurato a 100 cm da terra (sia per latifoglie che conifere).

Nel seguente quadro esplicativo sono riportati pure degli indici che hanno la funzione di esprimere l'aumento del valore in funzione dell'età dell'albero.

CIRCONFERENZA IN CM.	INDICE
Fino a 30	1
da 30 a 40	1,5
da 40 a 50	2
da 50 a 60	3
da 60 a 70	4
da 70 a 80	5
da 80 a 90	7
da 90 a 100	9
da 100 a 110	10

da 110 a 120	11
da 120 a 130	13
da 130 a 140	14
da 140 a 150	15
da 150 a 160	16
da 160 a 170	17
da 170 a 180	18
da 180 a 190	19
da 190 a 200	20
da 200 a 220	21
da 220 a 240	22
da 240 a 260	23
da 260 a 280	24
da 280 a 300	25
da 300 a 330	26
da 330 a 360	28
da 360 a 390	29
da 390 a 420	31
da 420 a 450	33
da 450 a 500	35
da 500 a 550	38
da 550 a 600	40
da 600 a 700	45

**VALUTAZIONE DEI DANNI AGLI ALBERI - ARBUSTI - TAPPETI ERBOSI
- ARREDI**

I danni arrecati agli alberi sono proporzionali al loro valore.

A) Danni per ferite al tronco-scortecciamenti

In questi casi il danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco.

LESIONI IN % CIRCONFERENZA. TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Fino a 20	20
Fino a 25	25
Fino a 30	35
Fino a 35	50
Fino a 40	60

Fino a 45	80
Fino a 50	90

Il danno così determinato va aumentato di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita. In questa valutazione si è tenuto conto della distruzione dei tessuti coticali che, se molto estesa, può compromettere, in tempi più o meno lunghi, la vita stessa della pianta; in particolare per l'insorgenza di infezioni fungine, carie e marciume.

A bis) Danni per lesioni radicali

In questi casi il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero.

DISTANZA DAL TRONCO	INDENNITA' IN % VALORE DELL'ALBERO
Inferiore a mt. 1,50	90
Da mt. 1,50 a mt. 2,50	80
Da mt. 2,50 a mt. 3,50	70

B) Danni alle parti aeree dell'albero

Per determinare i danni arrecati alle chiome degli alberi, occorre tener conto del loro volume prima del danno accertato e stabilire una proporzione in base alla tabella di cui al punto "a". Occorre anche tener conto degli interventi resi necessari per riequilibrare la forma della chioma o per ridurre il danno (riformazione della chioma, tagli, disinfezioni, etc. ...) eseguiti con personale alle dirette dipendenze del Comune.

C) Danni agli arbusti e tappeti erbosi

Nella fattispecie, per quantificare i danni causati ad arbusti e tappeti erbosi, verranno prese in considerazione le tariffe dell'elenco prezzi del Bollettino della CCIAA di Modena, riferite all'anno ed al trimestre in cui si è verificato il danno accertato e contestato.

